

**Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"ASD Udinese Calcio Femminile"**



Art. 1 - Costituzione

È costituita con sede a UDINE (UD) in via DELLE SCUOLE n. 4 un'associazione, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di "ASD Udinese Calcio Femminile".

Con delibera del Consiglio Direttivo, può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei suoi associati, come previsto dall'art. 12 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, culturale, ambientale, editoriale, ricreativo, senza finalità di lucro.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

L'Associazione è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- a) il gioco del Calcio, con particolare attenzione al settore FEMMINILE nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano, Europeo ed a livello Internazionale;
- b) promuovere attività didattiche, educative e ricreative per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva; organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere nonché organizzare centri estivi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze;
- d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni, in particolar modo nel settore del calcio femminile;
- e) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, corsi inerenti a comunicazione, salute e benessere psicofisico delle persone;
- f) gestire un eventuale spaccio per la somministrazione di alimenti pronti e bevande durante attività e/o eventi organizzati dall'associazione;
- g) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli associati prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, intrattenimento e ricreazione degli associati;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 3 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 4 - Associati

Il numero degli associati è illimitato e all'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 18 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli

associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'associazione valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro associati, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "associato". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea, alla prima convocazione.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato con le finalità statutarie e con i regolamenti dell' associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione dell'associato stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea alla prima o seconda convocazione.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione.

Tutti gli associati hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di associato;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Gli associati con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali la sede dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale (**ove previsto**) uguale per tutti, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dovuta per l'intera annualità indipendentemente dalla data di ingresso all'Associazione;
2. all'osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ogni associato deve versare la quota associativa, ove prevista, stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né per dimissioni, né per radiazione dell'associato.

L'associato cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;



- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere all'associato le seguenti sanzioni:

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. radiazione.

Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- 1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- 2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da associati, privati o Enti;
- 3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1. dalle quote associative e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- 2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- 4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni, dalla vendita agli associati di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Le somme versate per la tessera e per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6 - Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1/01 al 31/12 di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati che ne abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:
 l'Assemblea dell'Associazione;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ove prevista. La partecipazione all'Assemblea è strettamente personale ed ogni associato ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un associato ad un altro associato, il quale non può rappresentare più di 2 (due) associati nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei



locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso e tramite posta elettronica, sms, o altro mezzo idoneo a portare l'Associato a conoscenza della convocazione. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella

competenza dell'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 7 eletti fra gli associati e dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti sino al termine del mandato. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione degli associati;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione.

Art. 11 - Cariche dell'Associazione

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale e la firma sociale, dura in carica per un periodo di 4 anni, precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e può essere rieletto. Può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il **vicepresidente** coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con uguali poteri, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il **segretario** collabora alla gestione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi dell'Associazione.

Art. 12 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno 3/4, degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti gli associati. Le votazioni per le elezioni alle cariche associative devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza.

In caso di scioglimento l'Assemblea, per maggioranza come sopra prevista, delibera per i liquidatori e delibera sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto esclusivamente ad altre Associazioni coi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e l'ordinamento sportivo.

Art.14 – Foro

Il Foro competente è quello di Udine.



ASD UDINESE CALCIO FEMMINILE
IL PRESIDENTE